

PRAMMATICA

Che in real nome stabilisce e dichiara non aver la disposizione del Capitolo *Volentes* del Re Federigo di Aragona alterato la forma de' feudi, nè estesi i gradi della successione, nè estinto il diritto di riversione de' feudi di qualunque natura, e sotto qualsivoglia forma concessi, che per l'estinsione della linea, e de' legittimi successori in grado se gli appartiene; e prescrive degli altri regolamenti intorno la successione feudale nel regno di Sicilia.

FERDINANDUS ETC.

Vicereꝝ, et Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno, Ill., Sp., Mag., et Nob. Regni ejusdem, Magistro Justituario, ejusque Locumtenenti, Praesidibus Reg. Tribunalium, Judicibus M. R. C., Magistris Rationalibus, Thesaurario, et Conservatori R. P., Advocatis Fiscalibus, Magistro Portulano, Prothonotario, Judicibus Consistorii S. R. C., Auditori Generali Gentis Bellicae, Magistro Secreto, Procuratoribus Fiscalibus, Senatibus, Magistris Juratis, Perceptoribus, Juratis, Syndacis, Secretis, et Proconservatoribus, Curiis Localibus, et Magistris Notariis cujuscumque Curiae, et Magistratus, caeterisque demum Regni Officialibus majoribus et minoribus quocumque officio, titulo, auctoritate, vel potestate munitis, praesentibus et futuris, cui vel quibus ipsorum praesentes praesentatae fuerint, aut quomodolibet pervenerint, Cons. Reg. fid. dil. Salutem. — Pervenuta alla notizia della Maestà del Re nostro signore la massima erronea sparsa in questo Regno di taluni forensi, che per la disposizione del Capitolo *Volentes* del Re Federigo di Aragona i feudi in questo Regno si fossero ridotti a guisa di allodii, senza che più per mancanza di legittimi successori in grado fossero riversibili alla Corona; che tal sinistra intelligenza sovverte la sua suprema regalia della riversione de' feudi in pregiudizio dello Stato, ed altera la purità delle Leggi e Costituzione feudale di questo Regno, le quali mai non possono restar adombrate da qualunque sinistra interpretazione.

Volendo perciò la M. S. eliminare dal Foro Siculo un tanto errore ha sovranamente risoluto di fare le seguenti dichiarazioni con l'infrascritti tre reali dispacci a noi pervenuti per la via del Supremo Consiglio delle Reali Finanze, e con biglietti di questa nostra Real Segreteria comunicati. i primi due di essi al Tribunal del Real Patrimonio, e l'ultimo alla Giunta de'Presidenti e Consultore, con ordine di farne pubblicare nelle forme solenni una Prammatica nel suo real nome, il tenor de'quali è nell'infrascritta forma, cioè:

Con real dispaccio de' 23 dell'or caduto mese per via del Supremo Consiglio delle Finanze mi si partecipa ciò che segue: — Eccell. Signore. — Si è dato distinto conto al Re della rappresentanza del Consultor del Governo di cotesto Regno, che accompagnò V. E. con sua lettera de' 3 agosto passato, in cui ha manifestato il gravissimo disordine dell'abusiva e strana interpretazione adottata ne'tempi posteriori dalla scuola Sicula Forense sul noto Capitolo *Volentes* del Re Federigo, col quale altro non accordandosi che la dispensa dell'assenso nell'alienazione e disposizione de' feudi, si è col fatto e colla supina dissimulazione degli avvocati fiscali del Real Patrimonio esteso a convertirli nella successione a semplici allodii, onde si è trascurato d'incamerare al Fisco Patrimoniale que' feudi, che per difetto di successione in grado, secondo la forma dell'investiture e delle leggi fondamentali de'due Regni e dello stesso Capitolo *Si aliquem*, che estende la successione al sesto grado in cotesto di Sicilia, doveano devolversi, come ha dimostrato essere seguito ne'tempi meno remoti, allo stabilimento del detto Capitolo *Volentes*. E quindi nel descrivere questi ed altri sconci distruttivi della germana e solida legislazione feudale nella Sicilia, ha proposto restituirsi al suo nativo vigore, e prescriversi le intruse massime alterative della medesima, e apertamente contrarie ai più chiari ed incontrastabili regi diritti, aggiungendo al tempo stesso per preservarli nell'avvenire i seguenti mezzi. 1. D'introdursi anche in co-

desto Regno il libro del Cedolario nella stessa forma, che in questo Regno si trova stabilito, con darsene la cura e la direzione al Conservator Generale dell'Azienda. 2. Di richiamarsi all'osservanza la Costituzione *Post mortem Baronum*, sotto la rubrica *Nuncianda morte Baronis*, e perciò di obbligarsi i successori ne'beni feudali a rivelare fra certo tempo la morte del feudatario, sotto pena della caducità. 3. Che la Gran Corte non possa spedire lettere possessive e di manutenzione del possesso, se non dopo seguita la detta denuncia al Fisco. 4. Che nel caso, in cui si pretenda dal Fisco verificata la devoluzione, non possa procedere la Gran Corte, non ostante di trattarsi di giudizio possessorio ma il Tribunale del Real Patrimonio che debba esaminar tal sorte di cause col voto ed intervento necessario del Presidente dell'istesso Tribunale, del Consultore del Governo e del Conservator Generale dell'Azienda, con incarico di darne conto al Vicerè *pro tempore*, per passarsi alla sovrana intelligenza. Ed informata del tutto la M. S. ha prontamente risoluto e comanda, che si mettano in esecuzione i tre primi espedienti preservativi, che si sono enunciati, con farsene registrare gli ordini così ne'libri della G. C. che del Patrimonio, relativamente alla parte, che li riguardano. E che quanto al capo secondo di detti espedienti si debba eseguire la Costituzione *Post mortem* in tutte le sue parti. Rispetto poi al quarto espediente, e al di più che concerne a questa importantissima dipendenza, si riserva S. M. di emanare in appresso le opportune sue sovrane determinazioni. E così lo comunica a V. E. il Supremo Consiglio di Azienda in real nome per sua intelligenza, e per disporne l'adempimento. Napoli etc. Partecipo tutto ciò a V. S. per sua intelligenza, e per l'adempimento in quella parte, che le tocca; e nostro signore la felicità. Palermo 3 ottobre 1786. — IL PRINCIPE DI CARAMANICO. — Al Tribunale del Real Patrimonio. — *Panormi die 9 Octobris 1786. Praesentetur, registretur, et exequatur relata per Ill. de Cardillo. — Ex registro*

Chyrographorum E. S. de ordine S. R. M. anni 5. Ind. 1786 et 1787, fol. 76, retro extracta est praesens copia. Coll. Salva. — Joseph Gonzales M. Not. — Paulus Tasca Palumbo Det.

Il Consiglio delle Finanze con dispaccio de'7 corrente mi scrive di real ordine così: — Eccellent. Signore. — Fattasi matura riflessione su quanto il Consultore del Governo di cotesto Regno D. Saverio Simonetti in sua Rappresentanza relativa al Capitolo *Volentes* ha proposto per quarto espediente, vale a dire che nel caso, in cui si pretenda dal Fisco verificata la devoluzione, non possa procedere la Gran Corte, non ostante di trattarsi di giudizio possessorio, ma il Tribunale del Real Patrimonio, il quale debba esaminare tal sorta di cause col voto ed intervento necessario del Presidente dell'istesso Tribunale, del Consultore e del Conservatore d' Azienda, con incarico di darne conto al Vicerè *pro tempore*, per passarsi alla sovrana intelligenza. Il Re si è servito approvare, anche in seguito della Prammatica dell' augustissimo Re Cattolico suo genitore dell'anno 1750, che va inserta nel tom. 6 delle Sicule sanzioni del supplemento al titolo del Tribunale del R. P., che per quarto espediente si osservi che quando il Fisco promuova cause di devoluzione di feudi, abbian da trattarsi nel Tribunale del Real Patrimonio nella maniera dall'espresso Consultor Simonetti proposta, e poi la Gran Corte, qualora il giudicato riesca al Fisco contrario, possa spedir lettere in favor di colui, che ne pretende la successione. D'ordine di S. M. il Supremo Consiglio d'Azienda lo partecipa a V. E., acciò ne disponga l'esecuzione. Napoli etc. Comunico a V. S., questa sovrana risoluzione per lo adempimento nella parte che le tocca. Nostro signore la felicitì. Palermo 17 aprile 1788 — IL PRINCIPE DI CARAMANICO. — Al Trib. del R. P. — *Panormi die 25 aprilis 1787. Praesentetur, registretur, et exequatur relata per Ill. de Cardillo. — Ex Registro Chyrographorum E. S. de ordine S. R. M. anni 5. Ind. 1786 et 1787, fol. 357 retro extracta est praesens copia.*

Coll. Salva — Joseph Gonzales M. N. — Paulus Tasca Palumbo Det.

Il Consiglio delle Finanze con dispaccio de'13 corrente mi scrive di real ordine così: — Eccellentiss. Signore. — Informato il Re non meno dalla rappresentanza del Consultore di cotesto Governo da V. E. rimessa, che da quanto posteriormente si è alla M. S. riferito dalla Real Camera di S. Chiara in unione dei Consultori della Giunta di Sicilia ed altri Ministri aggiunti, della sinistra ed erronea intelligenza, che da taluni davasi al Capitolo *Volentes* del Re Federigo di Aragona, con manifesta alterazione e sovvertimento della Costituzione Feudale di cotesto Regno, ed esser necessario di apprestarcisi l'opportuno riparo, acciò le massime erronee di costoro non si fossero maggiormente diffuse e radicate in pregiudizio dello Stato, ha risoluto di fare le seguenti sovrane dichiarazioni. 1. Che la grazia conceduta col Capitolo *Volentes* non ha punto alterata la natura de'feudi nella Sicilia ulteriore, con farli divenire a guisa di allodii. Quindi essere i medesimi riversibili al Fisco in ogni qual volta accade la morte del feudatario o testata, o intestata senza legittimi successori in grado. E ciò qualunque sia la forma della loro concessione o stretta o larga, mista o ereditaria, semplice o di qualunque altra maniera, e clausola concepita. 2. Che il feudatario ritrovandosi disperato di prole e privo di legittimi successori in grado, non possa nè anche con atti tra vivi alienare il feudo, tuttochè fosse di forma larga, o sia ereditario o semplice, dovendosi in tali circostanze riputare per fraudolenta qualunque alienazione, e fatta a solo fine di evitare l'imminente riversione a pro del Fisco. 3. Che essendosi dal Capitolo *Si aliquem* elargata la Costituzione *Ut de Successionibus* nella linea collaterale, debbano nella medesima considerarsi per legittimi successori in grado quelle persone soltanto, che vengono dal Capitolo chiamate, nè possa ammettersi altro collaterale a succedere, tuttochè discenda dal quesitore del feudo, quando sia

di grado rimoziore all'ultimo defunto feudatario, e non compreso tra le persone, che dal Capitolo si designano nelle oblique successioni, riserbandosi la M. S. con altra legge dichiarare quali siano costoro, per togliersi anche su questo punto qualunque sinistra illegittima interpretazione, che da taluni del Foro si è cercato di dare contro la lettera del detto Capitolo. 4. Di essere la forma del feudo inalterabile di maniera tale, che non possa nè anche il primo quesitore elargarla in pregiudizio del Fisco, con oltrepassare i gradi della successione permessa, che che sia della facoltà e modo di tramandarlo a'suoi successori, quando esista il grado esclusivo della riversione al Fisco, la qual facoltà del primo quesitore e modo dal medesimo forse dato, debba intendersi *prout de jure* nelle contese, che possono occorrere tra privati, ove il Fisco non vi ha alcuno interesse. 5. Che le clausole riservative apposte nel Capitolo *Volentes* fan sì che il medesimo non abbia altra efficacia, se non che quella che avrebbe l'assenso dell'uomo interposto nella maniera usitata e comune; di modo che non può convalidare niuno di quegli atti, che per sussistere han bisogno dell'assenso particolare del Re nella forma dispensativa. 6. Finalmente, restando il Re fermo nelle risoluzioni già prese su tal materia a V. E. comunicate con biglietto de' 23 settembre 1786 e de' 7 aprile 1788 per questa Real Segreteria, comanda che di quanto si è servita di stabilire per mezzo dell'anzidette dichiarazioni e de' biglietti di sopra espressati, ne facci V. E. costì nelle forme solenni pubblicare una Prammatica nel suo real nome, da doversi inviolabilmente osservare, non ostante qualunque contraria sinistra interpretazione, che assi a riputare per erronea, abusiva e contraria alla Costituzione Feudale di cotesto Regno, di cui il Re ne vuole la più esatta osservanza. Di real ordine il Supremo Consiglio delle Reali Finanze lo partecipa a V. E. pel suo esatto adempimento. Napoli etc. Comunico a V. S. queste sovrane risoluzioni per la esecuzione sollecita. Nostro signore la felicità. Palermo 24

settembre 1788 — IL PRINCIPE DI CARAMANICO. — Alla Giunta de' Presidenti e Consultore. — Per tanto per l'esatto adempimento del sovrano comando di S. M. abbiamo disposto col voto ed intervento del Sacro Consiglio la pubblicazione della presente prammatica sanzione perpetuo valitura, in vigor della quale vi ordiniamo e comandiamo, che dobbiate inviolabilmente e perpetuamente eseguire ed osservare le sovrinserite sovrane dichiarazioni, e quanto ne'tre preinserti reali dispacci si contiene in tutte le sue parti, *et de verbo ad verbum* dalla prima linea fino all'ultima, per quanto la grazia di S. M. tenete cara, e sotto la pena della sua real indignazione, e non altrimenti, nè in altro modo. *Dat. Panormi die 14 novembris 1788.*

IL PRINCIPE DI CARAMANICO

Gio. Battista Asmundo Paternò R. C. P. della G. C.	Giovanni Gioeni M. R.	
Antonino Ardizzone R. C. P. del Concistoro.	Antonio di Napoli M. R.	
Francesco Chinigò Giudice della G. C. Criminale.	Ignazio Lucchese Palli M. R.	
Felice Ferraloro Giud. della G. C. Criminale.	Giovanni di Blasi Giudice della R. G. C. Civile.	
Giuseppe Artale Giud. della G. C. Criminale.	Domenico Grassellino A. F. della G. C.	Antonio Giuseppe
Giovanni Grasso Giud. della R. G. C. Civile.	Pietro Papè Vice-Protonot.	Rigio Te-
Gioacchino Ferreri Giudice della R. G. C. Civile.	Antonio Mango Giud. del Con.	sor. Gen.
Michele Perramute R. C. P. del R. P.	Salvatore M. Galiano Giudice del Con.	
Saverio M. d'Andrea Pro-Consultore.	Gaetano Mondello Giudice del Con.	
Ignazio Papè M. R.	Francesco Buglio M. Segreto.	
	Saverio M. d'Andrea Conserv.	
	Alvaro Romeo M. R.	Giuseppe
	Gio. Battista Atanasio M. R.	Sarzana
	Tommaso Natale M. R.	M. Port.
	Felice Damian A. F.	

Dominus Vicereus, et Generalis Capitaneus mandavit mihi Petro Papè Vice-Protonotario, et vidimus omnes de Sacro Regio Consilio.

Publicetur
Grassellino F. P.

P. S. P. U.
Marchio Mottac de Affirmo Synd.

Die Decima septima Novembris 1788. Ego D. Hieronymus de Franchis hujus felicitis, et fidelissimae Urbis Panormi Nobilis Publicus Praeco Pragmaticam supradictam publicavi per loca solita, publica, et consueta Tubis Regiis etc.